

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3636

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2005

—————

Conversione da coppie di fatto in matrimoni civili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da più parti è stato posto il problema di un riconoscimento degli obblighi e dei diritti che possono sorgere da convivenze di fatto. Si è pensato di adottare figure nuove di diritto pubblico o di utilizzare, a tal fine, gli strumenti privatistici esistenti nel codice civile.

Sembra che una soluzione possa essere trovata, in modo conforme alla tradizione giuridica occidentale, limitatamente alle coppie di fatto tra eterosessuali e cioè con l'uso specifico del corpo con atti sia pur idonei alla procreazione. La strada da seguire proposta, anche ai fini della certezza e trasparenza delle situazioni, è quella della «conversione» in matrimonio civile delle convivenze che abbiano realizzato un certo grado di stabilità, specie se da esse siano nati figli tra i conviventi anche se prima della convivenza stessa.

Per un breve tempo, i giuristi civili e canonici hanno discusso se *matrimonium facit consensus aut copula*. Anche se nel diritto romano giustiniano, e precisamente nelle Istituzioni di Gaio, è prevista sia l'una che l'altra forma di matrimonio, per *negotium o per usum*, è la teoria del *consensus facit matrimonium* che è prevalsa sulla legislazione civile e canonica, pur considerando che una traccia dell'efficacia «definitiva» della copula è presente nel diritto canonico della Chiesa cattolica, per il quale, il matrimonio diventa appunto indissolubile con la *consummatio*, mentre per la mancata consumazione, a prescindere dall'*impotentia coeundi* può essere «dispensato» dal Papa, e cioè sciolto.

Le disposizioni del presente disegno di legge non abbisognano di particolare illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Quando due persone maggiorenni di sesso diverso abbiano convissuto per almeno trecentosessantacinque giorni in forma maritale, e cioè con l'uso reciproco del loro corpo con atti per loro specie e natura volti alla procreazione, e la convivenza non sia cessata da più di novanta giorni, una delle parti, anche senza il consenso dell'altra, può ottenere dal giudice l'accertamento e l'iscrizione della convivenza nel registro degli atti civili del comune di domicilio o residenza in cui si è svolta la convivenza.

2. Il giudice decide dopo sommaria istruttoria, sentito il pubblico ministero ed anche l'altra parte.

3. La convivenza accertata ed iscritta a norma del comma 1 è convertita in matrimonio a norma della disposizione del titolo VI del codice civile.

4. L'uso reciproco del corpo di cui al comma 1 è presunto, salvo certa prova contraria, che non risulta dalla sola dichiarazione della parte non consenziente.

5. La convivenza si considera interrotta se essa cessa per più di sessanta giorni continuativi, salvo che per motivi di salute, di lavoro o di altre gravi cause.

Art. 2.

1. Il termine di trecentosessantacinque giorni di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotto a centoventi giorni se dalla convivenza siano nati figli, riconosciuti come propri, anche prima dell'inizio della convivenza.

2. La conversione della convivenza di fatto in matrimonio, a norma della presente

legge, importa di diritto la legittimazione dei figli nati da essa.

3. Il termine di sessanta giorni previsto dal comma 5 dell'articolo 1, in presenza di prole, è prorogato a centottanta giorni.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica alle convivenze in atto alla medesima data di entrata in vigore.